REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

N. 165/09 Sent.
N. 1973/09 R.G.
N. 2082/05 N.R.
Est.Es.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dott.ssa Fiorella CASADEI

Scheda

in funzione di giudice dell'udienza preliminare

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

C.P.

Nel processo penale

CONTRO

SENTENZA

, nato ad ( ) il Residente a

in data

, via elettivamente domiciliato in

(RN), via , presso lo studio legale dell'avv.to Stefano Caroli

depositata il

libero – contumace

- 7 MAG. 2009

difeso di fiducia dall'avv.to Stefano Caroli del Foro di Rimini, e dall'avv. Antonio Maria La Scala del foro di Bari

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dall'art. 368 c.p. perchè, con una comunicazione trasmessa in forma anonima alla Procura della Repubblica di Rimini e pervenuta in data 11/8/2001, incolpava e del reato di usura, pur sapendoli innocenti.

In Rimini, il 11/8/2001

B) OMISSIS (STRALCIATO in quanto disposto rinvio a giudizio avanti al Trib. Rimini all'ud. del 18/09/09)

***

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Luca Bertuzzi e dell'avv. Stefano Caroli.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Il difensore dell'imputato: si associa alla richiesta del PM.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Tratto a giudizio per rispondere di due distinti episodi di calunnia rispettivamente commessi in data 11/08/01 e in data 19/11/02, l'imputato , benché regolarmente citato, non è comparso senza addurre legittimo impedimento.

In merito al primo episodio è condivisibile la concorde conclusione delle parti di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Va premesso che il Pubblico Ministero aveva depositato richiesta di rinvio a giudizio il 25 ottobre 2005 e, a seguito di udienza preliminare tenutasi il 10 maggio 2007, era emesso decreto che dispone il giudizio avanti al Tribunale di Rimini in composizione monocratica per l'udienza dibattimentale del 21 novembre 2007. In quella sede, il giudice, in limine, disponeva la restituzione degli atti al GIP stante l'omessa notifica all'imputato dell'atto di *vocatio in ius*.

Fissata nuova udienza preliminare al 7 ottobre 2008 con rinvii al 9/2/09 e infine al 21/04/09, per effettuare regolare notifica del decreto di nuova fissazione di udienza preliminare, si deve prendere atto che, nelle more il

delitto di calunnia ascritto all'imputato al capo A) si è estinto per intervenuta prescrizione, nel termine massimo di cui all'art. 160 c.p.

Rileva questo giudice che il delitto per il quale si procede è punito con pena nel massimo edittale pari ad anni sei di reclusione e, poiché il disposto normativo dell'art. 157 c.p. e 160 c.p. a seguito dell'intervenuta novella ex L. 251/05 risulta più favorevole, deve applicarsi tale regime in base al quale il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei, e quello massimo è pari ad anni sette e mesi sei (non risultando condizione di recidivo in capo all'indagato).

Poiché il reato è stato commesso in data 11 agosto 2001, pur essendo stato regolarmente e tempestivamente interrotto il termine ordinario (e precisamente con 25 ottobre 2005 con la richiesta di rinvio a giudizio) tuttavia è nel frattempo maturato anche il termine massimo di prescrizione che è compiutamente spirato il 10 febbraio 2009, non potendosi celebrare prima validamente l'udienza per mancanza di notifiche regolarmente eseguite dall'ufficio UNEP di Rimini.

Tale essendo la situazione, ne consegue, in assenza di prova evidente dell'innocenza dell'imputato, sentenza dichiarativa di estinzione del reato ascritto all'imputato al capo A) (essendo viceversa disposto autonomamente rinvio a giudizio quanto al delitto ascritto al capo B, non ancora prescrittosi).

Il carico di lavoro giustifica il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p. e l'art. 157 c.p.,

dichiara

il non luogo a procedere nei confronti di in ordine al reato ascritto al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Riserva giorni trenta per il deposito della motivazione

Rimini, 21 aprile 2009.

Il Giudice

Dott. Fiorella Casadei